

# POLICY REGULATING COOLING OFF PERIODS

**DRAFT VERSION  
REV. 31/12/2023**

Riferimento dallo Statuto vigente di Transparency International Italia:

Art. 5  
ORGANI SOCIALI

**5.1** *Gli Organi sociali di TI-It sono:*

- *l'Assemblea dei Soci;*
- *il Presidente e il Vice-Presidente;*
- *il Comitato esecutivo;*
- *l'Advisory Board;*
- *il Collegio dei Probiviri;*
- *l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;*

**5.2** La durata degli organi sociali è di 3 anni, ad eccezione dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, la cui durata è di 4 anni.

**5.3** Il Presidente, il Vice-Presidente, gli altri membri del Comitato esecutivo e del Collegio dei Probiviri non possono espletare ciascuna delle predette funzioni per più di due mandati **consecutivi**. I componenti dell'Organo di controllo e il Revisore legale non possono espletare ciascuna delle predette funzioni per più di un mandato.

ART. 7  
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

**7.1** Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dall'Assemblea ordinaria tra i Soci persone fisiche che abbiano già acquisito il diritto di voto in Assemblea da almeno 12 mesi. Essi durano in carica per un periodo di tre anni e possono espletare ciascuna delle predette funzioni per non più di due mandati.

ART. 8  
COMITATO ESECUTIVO

**8.1** Il Comitato esecutivo è composto da cinque componenti effettivi e da tre componenti supplenti, oltre il Presidente e il Vice-Presidente dell'Associazione. I componenti supplenti entrano in carica

nell'ordine determinato dal numero dei voti riportati e, in caso di parità, per anzianità di iscrizione, nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno fino a un massimo di tre componenti del Comitato esecutivo. Essi permangono in carica fino alla scadenza del Comitato esecutivo. I componenti del Comitato esecutivo diversi da Presidente e Vice Presidente sono rieleggibili per un massimo di due mandati. L'elezione al terzo ulteriore mandato può avvenire solo al termine di un periodo non inferiore a tre anni solari, dopo il quale non è più consentito ricandidarsi al Comitato Esecutivo né essere eletti.

#### ART. 10

##### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

10.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Le candidature possono essere presentate anche spontaneamente dagli interessati, con modalità e termini di cui ai Regolamenti interni.

Il mandato dura tre anni. I componenti del Collegio sono rieleggibili per un massimo di due mandati. L'elezione al terzo ulteriore mandato può avvenire solo al termine di un periodo non inferiore a quattro anni solari dopo il quale non è più consentito ricandidarsi al Collegio dei Probiviri né essere eletti.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

**ADVISORY BOARD: Per i componenti eletti all'Advisory Board (i componenti di diritto sono implicitamente esclusi da decadenza) si suggerisce di inserire una durata in carica dell'Advisory Board a termine (ad esempio di tre anni solari con elezione da parte dell'Assemblea contestuale all'elezione del Comitato Esecutivo, così da assicurare una piena rispondenza tra gestione e spunti strategici), oppure di prevederne la decadenza automatica dopo non aver partecipato a due o tre riunioni consecutive (o per un anno di non partecipazione in caso di impedimenti giustificati).**

#### ART. 11

##### ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

11.2 L'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di controllo, monocratico o collegiale. Se collegiale, esso è composto di tre membri effettivi, scelti tra Soci e non Soci, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali, nonché due supplenti. Se monocratico, l'Organo di controllo è composto da un membro scelto tra revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il mandato dura quattro anni. I componenti del Collegio non sono rieleggibili.